

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO

Articolo 1. SCOPI FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La Camera di Commercio I.A.A di Nuoro nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese e dello sviluppo economico della propria circoscrizione territoriale, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29/12/1993 e ss. mm. ii., può erogare contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di trasparenza, imparzialità, efficacia e sussidiarietà.
2. In assolvimento a tali funzioni, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità sulla base dei quali la Camera di Commercio di Nuoro (d'ora in avanti Camera), nell'ambito delle proprie strategie promozionali risultanti dai documenti di programmazione, eroga incentivi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari (d'ora in avanti chiamati contributi).
3. I contributi sono erogati nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato, con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE, quando applicabili, e sono concessi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. escludere i progetti promozionali non in linea con i propri indirizzi strategici e la propria programmazione;
 - b. evitare la sistematica concessione di contributi di modesta entità;
 - c. escludere le iniziative già realizzate e le iniziative in corso alla data di presentazione della domanda di contributo, salvo i progetti pluriennali per i quali la richiesta deve essere presentata alla Camera prima dell'avvio della singola annualità. Un progetto si intende in corso quando siano già stati sottoscritti contratti, siano già state fatturate forniture o vi sia altro da cui possa desumersi un concreto avvio dell'attività;
 - d. escludere i progetti promozionali di terzi, i cui beneficiari ultimi siano esclusivamente i proponenti, o soggetti da questi controllati e collegati, ovvero che prevedano procedure di selezione dei beneficiari ultimi basate sull'appartenenza all'organizzazione dei proponenti stessi e quindi non siano aperte a tutti i soggetti operanti nel settore specifico;
 - e. preferire le azioni caratterizzate da:
 - I. adeguata progettazione ed efficace verifica dei risultati;
 - II. intersettorialità;
 - III. una duratura incidenza sul sistema socio-economico di riferimento;
 - IV. la fornitura di servizi d'interesse comune per le imprese;
 - V. innovazione;
 - VI. l'inserimento in programmi, soprattutto se pluriennali;
 - VII. il coinvolgimento di più partner;
 - VIII. l'adeguata compartecipazione finanziaria del proponente.
4. Possono essere erogati contributi camerali anche a favore di progetti promozionali da realizzare al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, qualora siano comunque fondatamente prevedibili positive ripercussioni per l'economia locale.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apporti finanziari approvati dalla Giunta camerale tramite convenzioni, protocolli d'intesa e accordi con altri Enti pubblici e/o

soggetti privati, alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di Commercio partecipa direttamente con proprie risorse strumentali ed umane, né alle iniziative e ai progetti promossi da soggetti compartecipati dalla Camera di Commercio, comprese le Aziende Speciali.

Articolo 2. Programmazione economica

1. La Camera di Commercio prevede nella propria programmazione economica un piano di interventi per lo sviluppo economico del territorio di competenza, che può articolarsi nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, anche in collaborazione con soggetti terzi, ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a cura di altri soggetti.
2. Coerentemente con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, il Consiglio camerale, in sede di approvazione del preventivo economico, individua l'importo complessivo delle risorse da destinare alle iniziative promozionali realizzate dalla Camera, direttamente o tramite la propria Azienda Speciale, e da soggetti terzi.
3. La Giunta Camerale, avuto riguardo al contenuto dei documenti di cui al precedente comma 2 e valutate le azioni di sostegno al sistema economico della propria circoscrizione correlate all'andamento dell'economia nei periodi di riferimento, con proprio provvedimento stabilisce a cadenza periodica annuale, semestrale o quadrimestrale:
 - I. I soggetti beneficiari;
 - II. la misura di contributo da riconoscere ai beneficiari entro i limiti massimi stabiliti nel presente regolamento;
 - III. i criteri per l'erogazione dei contributi, in conformità alle disposizioni e ai principi del presente regolamento;
 - IV. I termini di presentazione delle domande.
4. La Giunta Camerale può individuare con motivato provvedimento le iniziative di particolare interesse per lo sviluppo economico del territorio di competenza con la valutazione del relativo sostegno economico della Camera di Commercio, anche in deroga ai principi del presente regolamento, compresi i termini di presentazione delle istanze e le modalità di presentazione dei contributi.

Articolo 3. Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi della Camera:
 - a. enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi, quali ad esempio associazioni di imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, nonché soggetti del terzo settore, eccetera;
 - b. imprese e professionisti, in forma singola o associata, i consorzi e le cooperative costituiti fra imprese artigiane e fra piccole e medie imprese¹.
2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi della Camera:
 - a. i partiti politici e gli organismi a questi riconducibili;
 - b. gli organismi di informazione;
 - c. i soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto;
 - d. i soggetti per i quali sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nel corso di procedimenti per l'erogazione di contributi camerali.

¹Agli effetti del presente regolamento sono considerate piccole e medie imprese quelle che non occupano più di 60 addetti.

3. Nel caso di iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti, la richiesta dovrà essere presentata da un unico capofila, nominato con apposita dichiarazione - allegata alla domanda - dagli altri partecipanti al progetto, anche per quanto attiene agli aspetti finanziari legati alla domanda di contributo.
4. Le forme di sostegno finanziario di iniziative attuate da enti terzi si riconducono alle seguenti tipologie di contributo:
 - a. Contributi concessi per la partecipazione a Fiere e Mostre organizzate in Italia e all'estero, a cui possono accedere solo i soggetti di cui al precedente comma1, lettera b;
 - b. Contributi concessi per progetti promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e non selezionati tramite bandi o disciplinari;
 - c. Contributi concessi per progetti promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e selezionati tramite bandi o disciplinari.

Articolo 4. Spese ammissibili

1. Le spese ammesse a contributo sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento e dovranno essere pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno, bollettino postale, bancomat, carta di credito. Saranno considerate ammissibili le spese pagate per contanti solo nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Non rientrano fra le spese ammesse di cui al comma primo:
 - a. le spese per servizi erogati da soggetti riconducibili al beneficiario;
 - b. l'IVA qualora detraibile;
 - c. le spese per acquisti di beni durevoli, salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico disciplinare o bando;
 - d. spese di gestione, generali, di funzionamento, salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico disciplinare o bando;
 - e. le altre spese indicate nel presente Regolamento e/o negli appositi bandi e disciplinari.

Articolo 5. Contributi concessi per la partecipazione a Fiere e Mostre organizzate in Italia e all'estero (tipologia "A")

1. Le modalità e la misura dei contributi di cui alla di tipologia "A" dovranno essere regolamentati da un apposito bando o disciplinare, approvato con provvedimento del Segretario Generale o dirigenziale, e reso pubblico per la durata di almeno 20 giorni mediante pubblicazione all'albo camerale on line, e avvisi sul sito internet della Camera.
2. L'istanza dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Nuoro nei termini fissati ai sensi del precedente Articolo 2, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, qualora resa disponibile. In ogni caso, gli interessati dovranno indicare nella domanda le proprie generalità, una puntuale descrizione dell'evento a cui intendono partecipare, un dettagliato preventivo di spesa e eventuali altri contributi di cui potrebbero beneficiare, precisando l'Ente erogatore. Si precisa che, qualora i suddetti dati subiscano delle variazioni durante il corso del procedimento, queste, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio competente.
3. In combinato disposto con l'Articolo 4, i contributi di tipologia "A" non possono superare il 70% delle spese ammesse per il noleggio e l'allestimento dello stand e delle spese di trasporto dei prodotti esposti. Per la partecipazione alle manifestazioni, saranno inoltre ammesse a contributo le

spese di viaggio e soggiorno del titolare o di un suo rappresentante incaricato, in misura pari al 70% di quella stabilita dalla vigente normativa in materia di missioni in Italia per dipendenti camerale di qualifica non dirigenziale, con l'utilizzazione dei normali mezzi di linea (ferrovia, nave o mezzi ordinari di linea per i collegamenti stradali).

4. In ogni caso il contributo non potrà essere complessivamente superiore a euro. 17.000 per partecipare a manifestazioni all'estero e a euro 8.000 per le manifestazioni in Italia.
5. Qualora il contributo venga richiesto da un Consorzio o altra forma associativa i contributi come sopra potranno essere corrisposti fino a un massimo di euro 20.000 per manifestazioni all'estero e di euro 15.000 per manifestazioni in Italia.
6. Si precisa che ciascuna impresa, potrà beneficiare di un solo contributo all'anno per la partecipazione a Fiere e Mostre.

Articolo 6. Contributi concessi per iniziative promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e non selezionati tramite bandi o disciplinari (tipologia "B")

1. I soggetti di cui al precedente Articolo 3, comma 1, per ottenere il contributo di cui alla tipologia "B", dovranno presentare istanza alla Camera di Commercio di Nuoro, ai sensi del precedente Articolo 2, comma 4, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, qualora resa disponibile.
2. La domanda, compilata negli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e disponibili nel sito istituzionale dell'Ente, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentate in caso di Enti o Associazioni di categoria deve contenere:
 - a. generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b. un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le potenziali ripercussioni di interesse generale e/o a vantaggio dell'economia locale;
 - c. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sulla certificazione antimafia e l'appartenenza o meno alla classificazione di piccola impresa², ove prescritte;
 - d. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di Enti, dal competente organo Amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - e. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale.
3. L'elenco di cui al comma 2, non è esaustivo, e la Camera si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione si rendesse necessaria. Tale documentazione dovrà essere allegata all'istanza di contributo a pena di inammissibilità al beneficio.
4. Si precisa che, qualora i suddetti dati subiscano delle variazioni durante il corso del procedimento, queste, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio competente.
5. In combinato disposto con l'Articolo 4, i contributi di tipologia "B" non possono superare il 70% delle spese ammesse e, qualora il progetto preveda il coinvolgimento di soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dovranno essere rispettati i requisiti prescritti all'Articolo 3, comma 2.

²Si veda l'Articolo 3, comma 1.

Articolo 7. Contributi concessi per progetti promozionali, che devono essere realizzati da terzi, e selezionati tramite bandi o disciplinari (tipologia “C”)

1. Le modalità e la misura dei contributi di cui alla tipologia “C” devono essere regolamentate da un apposito bando o disciplinare, approvato con provvedimento del Segretario Generale o dirigenziale, e reso pubblico per la durata di almeno 20 giorni mediante pubblicazione all’albo camerale on line, e avvisi sul sito internet della Camera, che tra l’altro preveda:
 - a. il limite di spesa globale per la Camera;
 - b. la tipologia dell’iniziativa, le spese ammesse e la categoria dei beneficiari;
 - c. i limiti della spesa ammessa e la misura dei contributi;
 - d. il termine per la presentazione della domanda nonché la modulistica da utilizzare e la documentazione da allegare;
 - e. le modalità e le procedure per l’inserimento in graduatoria nonché per la concessione e liquidazione dei contributi.
2. In combinato disposto con l’Articolo 4, i contributi di cui alla tipologia “C” non possono superare il 70% delle spese ammesse e, qualora il progetto preveda il coinvolgimento di soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dovranno essere rispettati i requisiti prescritti all’Articolo 3, comma 2.

Articolo 8. Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare istanza di contributo devono farne nei termini stabiliti ai sensi del precedente Articolo 2 o nel rispetto di un eventuale altro termine stabilito negli appositi bandi o disciplinari.
2. Tutta la documentazione richiesta ai fini dell’avvio del procedimento dovrà essere di regola trasmessa per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: promozione@nu.legalmail.camcom.it. o, ove consentito, con una delle seguenti modalità:
 - raccomandata A/R da spedire alla: Camera di Commercio di Nuoro– Via Papandrea, 8 08100 Nuoro;
 - consegna diretta all'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio di Nuoro– Via Papandrea, 8 08100 Nuoro.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione faranno fede, rispettivamente, la data apposta dall'ufficio postale accettante, la data di arrivo all'ufficio Segreteria della Camera di Commercio e la data dell'invio telematico.

Articolo 9. Adozione del provvedimento di concessione del contributo

1. Nel caso di istanze di contributo riconducibili alla tipologia “B”, la Giunta camerale approva con proprio provvedimento l’elenco delle iniziative ammesse al contributo camerale.
2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a. l’importo del contributo, in ragione del 70% della spesa massima ammessa a contributo;
 - b. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell’iniziativa, nonché all’esibizione dei documenti di cui all’Articolo 4 e all’Articolo 10 del presente regolamento;

- c. l'obbligo di pubblicizzazione dell'intervento finanziario della Camera di Commercio di Nuoro;
 - d. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come ad esempio la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi.
3. Il Segretario Generale o un suo delegato da tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta concessione del contributo al soggetto beneficiario e lo invita a trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo, la documentazione indicata all'Articolo 10, a pena di esclusione.
4. Nel caso in cui l'istanza di contributo fosse riconducibile alle tipologie "A" e "C", le modalità di adozione del provvedimento di concessione, di rendicontazione ed erogazione del contributo saranno specificate nei Bandi o nei disciplinari appositamente predisposti.
5. Le istanze di contributo per le quali non venga notificato l'accoglimento entro il termine di 60 giorni si intendono respinte, salvo diverse disposizioni stabilite dal Bando, dal disciplinare di riferimento o da altro provvedimento camerale. La richiesta di integrazioni o di modifica della documentazione presentata alla Camera di Commercio da parte dell'Ufficio competente interrompe i termini sopracitati.

Articolo 10. Rendicontazione, liquidazione ed erogazione del contributo

1. Il Segretario Generale o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della determinazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:
 - a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio;
 - b. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con idonea documentazione da cui si evinca le modalità e l'effettivo sostenimento delle spese (si veda l'Articolo 4- Spese ammissibili);
 - c. la documentazione atta a stabilire l'eventuale applicazione della ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - d. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sulla certificazione antimafia (qualora dovuta) e sull'appartenenza o meno alla classificazione di piccola impresa (si veda l'Articolo 3, comma 1);
 - e. ogni altra dichiarazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
2. Il Segretario Generale provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria al funzionario competente. Il responsabile del procedimento provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del contributo richiesto.
3. In qualsiasi momento, la Camera potrà chiedere elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa. Qualora la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di ulteriori chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato fissando un termine di 8 giorni solari per la trasmissione di quanto richiesto.
4. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti al comma 1 e al comma 3 del presente articolo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. La pratica è ugualmente portata all'attenzione del Segretario Generale ove l'iniziativa realizzata si sia discostata

parzialmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'ente camerale.

Articolo 11. Provvedimento di liquidazione

1. Dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'ufficio competente trasmette la pratica al Segretario Generale per l'adozione della determinazione di liquidazione, e successivamente, all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.

Articolo 12. Revoca del contributo

1. Il contributo camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:
 - a. mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata o realizzazione difforme dalle finalità per cui era stato concesso il sostegno economico;
 - b. rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
 - c. mancata o incompleta presentazione della rendicontazione prevista dall'Articolo 10;
 - d. sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione;
 - e. mancata rispetto delle condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione del contributo, ai sensi dell'Articolo 9, comma 2, lett. c) e d).
2. In caso di revoca della concessione, la comunicazione all'interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 13. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente i precedenti regolamenti approvati con deliberazione di Giunta camerale n. 206 del 03/11/1998.